

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- | | |
|--|--|
| <p>Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale</p> <p>Art. 2 – Società per azioni per la fornitura della rete regionale</p> <p>Art. 3 – Sistema informativo agricolo regionale</p> <p>Art. 4 – Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)</p> <p>Art. 5 – Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi</p> <p>Art. 6 – Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere</p> <p>Art. 7 – Cartografia regionale</p> <p>Art. 8 – Interventi per la forestazione</p> <p>Art. 9 – Interventi nel settore delle bonifiche</p> <p>Art. 10 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica</p> <p>Art. 11 – Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico</p> <p>Art. 12 – Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico</p> <p>Art. 13 – Fondo per la conservazione della natura</p> <p>Art. 14 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale</p> <p>Art. 15 – Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico</p> | <p>Art. 16 – Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque</p> <p>Art. 17 – Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale</p> <p>Art. 18 – Parco regionale del delta del Po</p> <p>Art. 19 – Patrimonio naturale regionale</p> <p>Art. 20 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale</p> <p>Art. 21 – Interventi ed opere di difesa della costa</p> <p>Art. 22 – Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali</p> <p>Art. 23 – Investimenti nel settore dei trasporti</p> <p>Art. 24 – Rete viaria di interesse regionale</p> <p>Art. 25 – Interventi per la sicurezza dei trasporti</p> <p>Art. 26 – Protezione civile. Interventi di emergenza</p> <p>Art. 27 – Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel comune di Corniglio (Parma)</p> <p>Art. 28 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale</p> <p>Art. 29 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale</p> <p>Art. 30 – Fondo regionale per la non autosufficienza</p> <p>Art. 31 – Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina</p> <p>Art. 32 – Fondo sociale regionale</p> <p>Art. 33 – Opere urgenti di edilizia scolastica</p> <p>Art. 34 – Edilizia universitaria</p> <p>Art. 35 – Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari</p> <p>Art. 36 – Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"</p> <p>Art. 37 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale</p> <p>Art. 38 – Iniziative regionali a favore dei giovani</p> <p>Art. 39 – Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali</p> <p>Art. 40 – Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali</p> <p>Art. 41 – Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989</p> <p>Art. 42 – Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato</p> <p>Art. 43 – Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl</p> <p>Art. 44 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001</p> <p>Art. 45 – Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1996</p> <p>Art. 46 – Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2007</p> <p>Art. 47 – Copertura finanziaria</p> <p>Art. 48 – Entrata in vigore</p> |
|--|--|

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2008: Euro 2.580.000,00;
- b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale – comunicazione pubblica (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 100.000,00;
- c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 6.123.166,67;
- d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 20.466.833,33.

Art. 2

Società per azioni per la fornitura della rete regionale

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), è autorizzata a stanziare, nell'esercizio 2008, la somma di Euro 380.000,00, per l'aumento del capitale sociale della società per la fornitura della rete regionale "Lepida S.p.a.", a valere sul Capitolo 3940, nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1515 "Società per azioni per la fornitura della rete regionale".

Art. 3

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa, di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 4

Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la

nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civiltà, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2638 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 – Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

Art. 5

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2008, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 6

Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 – Interventi di solidarietà.

Art. 7

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 450.000,00;
- b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n.

24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2008: Euro 400.000,00;

- c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2008: Euro 250.000,00.

Art. 8

Interventi per la forestazione

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:

- a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00.

Art. 9

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00;
- b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2008: Euro 1.835.000,00.

Art. 10

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) – Cambio denominazione"
Esercizio 2008: – Euro 4.936.477,50
Esercizio 2009: Euro 7.098.522,50;
- b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di

marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) – nuova istituzione"

Esercizio 2008: Euro 5.551.477,50

Esercizio 2009: Euro 5.551.477,50.

Art. 11

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2008: Euro 500.000,00.

Art. 12

Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) sono ridotte di Euro 33.000,00 a valere sul Capitolo 30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 – Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.

Art. 13

Fondo per la conservazione della natura

1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2008, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
- b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
- c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n.

2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap. 38070).

Art. 14

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti al servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2008, di Euro 500.000,00.

Art. 15

Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale – Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne") sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 – Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150:

Esercizio 2008: Euro 10.000,00

Esercizio 2009: Euro 10.000,00.

Art. 16

Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque

1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 – Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2008 una autorizzazione di spesa pari a Euro 150.000,00.

Art. 17

Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 – Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"

Esercizio 2008: Euro 1.500.000,00.

Art. 18

Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e

del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 – Parchi e riserve naturali:

Esercizio 2008: Euro 120.000,00

Esercizio 2009: Euro 500.000,00

Esercizio 2010: Euro 500.000,00.

Art. 19

Patrimonio naturale regionale

1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2008 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 20

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 21

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa:

Esercizio 2008: Euro 1.200.000,00

Esercizio 2009: Euro 1.200.000,00.

Art. 22

Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzio-

ne e delega di funzioni amministrative) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 1.200.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.

Art. 23

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 43221 “Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 – abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 – abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”

Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00;

b) Cap. 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”

Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 2.522.725,21 a valere sul Capitolo 43270 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

Art. 24

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”

Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00.

Art. 25

Interventi per la sicurezza dei trasporti

1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 – Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 46125 “Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)”

Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00.

Art. 26

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2008, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.000.000,00.

Art. 27

Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel comune di Corniglio (Parma)

1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 – gennaio 1996.

2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un ulteriore contributo straordinario di Euro 1.000.000,00 per:

a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;

b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del “Ponte Romano”.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 48248 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 – Contributi straordinari per evento franoso nel comune di Corniglio (Parma).

4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.

Art. 28

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2008, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 29

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2008, in complessivi Euro 32.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 3.200.000,00;
- b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 6.000.000,00;
- c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 22.800.000,00.

Art. 30

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 50.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 – Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 31

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 – Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del 2000 è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.3.19100 – Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali.

Art. 32

Fondo sociale regionale

1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 – Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

Art. 33

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 "Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative", a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.

Art. 34

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 (Cap. 73135), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

Art. 35

Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

1. Per la concessione di contributi straordinari in conto

capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.

Art. 36

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 37

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.700.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 38

Iniziative regionali a favore dei giovani

1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la ristrutturazione, l'adeguamento, la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 500.000,00, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani,

Art. 39

Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposta per l'esercizio 2008 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale.

Art. 40

Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 293.874.955,27, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2008 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	710.000,00
2)	2708	1.2.3.3.4420	16.024,25
3)	2775	1.2.3.3.4420	2.277.760,00
4)	3455	1.2.2.3.3100	2.488.276,22
5)	3458	1.2.2.3.3100	2.000.000,00
6)	3850	1.2.3.3.4440	262.429,38
7)	3905	1.2.1.3.1500	78.427,15
8)	3909	1.2.1.3.1510	23.960,00
9)	3910	1.2.1.3.1510	230.613,09
10)	3934	1.2.1.3.1515	120.000,00
11)	3937	1.2.1.3.1510	1.000.000,02
12)	4270	1.2.1.3.1600	11.310.658,35
13)	4348	1.2.1.3.1600	3.362.661,29
14)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
15)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
16)	16332	1.3.1.3.6300	1.406.687,81
17)	16400	1.3.1.3.6300	610.772,00
18)	21088	1.3.2.3.8000	8.333.138,23
19)	21091	1.3.2.3.8000	1.300.000,00
20)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
21)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
22)	23417	1.3.2.3.8350	9.967.729,16
23)	23419	1.3.2.3.8350	182.934,91
24)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
25)	25525	1.3.3.3.10010	8.893.918,47
26)	25528	1.3.3.3.10010	2.224.187,59
27)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
28)	27727	1.3.4.3.11610	2.937,23
29)	30640	1.4.1.3.12630	8.062.463,88
30)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
31)	30646	1.4.1.3.12630	3.156.201,83
32)	30885	1.4.1.3.12620	2.955.628,41
33)	30895	1.4.1.3.12620	1.936,70
34)	31110	1.4.1.3.12650	39.097.085,22
35)	32020	1.4.1.3.12670	2.103.760,61
36)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
37)	32097	1.4.1.3.12735	15.663.417,12
38)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
39)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
40)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
41)	35305	1.4.2.3.14000	3.998.333,76
42)	36188	1.4.2.3.14062	106.440,04
43)	37150	1.4.2.3.14150	35.456,88

44)	37250	1.4.2.3.14170	100.000,00
45)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
46)	37336	1.4.2.3.14200	5.048.362,52
47)	37374	1.4.2.3.14220	4.613.046,06
48)	37378	1.4.2.3.14223	2.525.420,00
49)	37385	1.4.2.3.14223	4.727.838,86
50)	37388	1.4.2.3.14223	150.000,00
51)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
52)	38030	1.4.2.3.14300	389.165,52
53)	38090	1.4.2.3.14305	1.064.341,13
54)	39050	1.4.2.3.14500	2.803.048,06
55)	39220	1.4.2.3.14500	1.839.939,48
56)	39360	1.4.2.3.14555	271.554,34
57)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
58)	41250	1.4.3.3.15800	1.872.497,24
59)	41360	1.4.3.3.15800	1.079.344,88
60)	41550	1.4.3.3.15800	292.477,24
61)	41570	1.4.3.3.15800	208.000,00
62)	41900	1.4.3.3.15820	275.000,00
63)	41995	1.4.3.3.15820	2.499.777,81
64)	43027	1.4.3.3.16000	1.789.759,47
65)	43221	1.4.3.3.16010	3.991.213,86
66)	43270	1.4.3.3.16010	16.081.792,94
67)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
68)	45175	1.4.3.3.16200	13.842.189,33
69)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
70)	45184	1.4.3.3.16200	15.794.689,96
71)	45194	1.4.3.3.16200	3.803.765,96
72)	46125	1.4.3.3.16600	334.813,86
73)	47114	1.4.4.3.17400	926.830,15
74)	47315	1.4.4.3.17400	3.071.500,00
75)	47317	1.4.4.3.17400	558.400,00
76)	47319	1.4.4.3.17400	80.000,00
77)	48050	1.4.4.3.17450	423.760,60
78)	48245	1.4.4.3.17530	3.634,46
79)	48248	1.4.4.3.17530	500.000,00
80)	57200	1.5.2.3.21000	14.135.692,10
81)	57680	1.5.2.3.21060	234.421,02
82)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
83)	65714	1.5.1.3.19050	435.889,60
84)	65717	1.5.1.3.19050	741.456,90
85)	65770	1.5.1.3.19070	10.196.190,26
86)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
87)	70678	1.6.5.3.27500	2.094.150,68
88)	70718	1.6.5.3.27520	501.577,54
89)	71572	1.6.5.3.27540	959.310,15
90)	73060	1.6.2.3.23500	5.579.172,85
91)	78705	1.6.6.3.28500	1.869.818,91.

Art. 41

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989

1. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche mediante fusioni e al fine di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 del medesimo articolo 13, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali, le risorse allocate presso i fondi di rischi o altre riserve derivanti da contributi erogati dal-

la Regione medesima ai sensi delle seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Interventi a favore delle cooperative di garanzia o consorzi-fidi tra operatori commerciali e turistici);
- b) legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero);
- c) legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38);
- d) legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49 (Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale del settore del commercio);
- e) legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado);
- f) legge regionale 2 maggio 1983, n. 13 (Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna);
- g) legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione);
- h) legge regionale 22 novembre 1991, n. 31 (Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale, esclusivamente per consentirne l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, la Regione può valutare successive richieste finalizzate alla conservazione dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo 13, commi 18 e 33 (ultimo periodo) del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.

5. È abrogata la legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero).

Art. 42

Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato

1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo eventuale

adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le commissioni provinciali e la commissione regionale dell'artigianato di cui al Capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 luglio 2008.

Art. 43

Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata"), mediante il conferimento alla stessa società di beni immobili patrimoniali di proprietà della Regione Emilia-Romagna secondo le modalità previste dalla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11).

Art. 44

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Regione per incentivare la fase di concreto ed effettivo avvio dell'esercizio diretto decentrato in forma associata di tali funzioni concede altresì un contributo straordinario una tantum alle forme associative della presente legge ed al Nuovo Circondario Imolese, nonché ad eventuali altri Comuni, non aderenti ad alcune delle forme associative della presente legge, che abbiano costituito ed avviato in forma associata un polo catastale.».

2. Il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 11 del 2001 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 1 bis, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.».

Art. 45

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1996

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23 (Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica) è sostituito dal seguente:

«1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima).».

Art. 46

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)) è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata associazione.».

Art. 47

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2008-2010 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 48

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2007

VASCO ERRANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2008
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2008	2009	2010	Fonte finanziaria
2638	1. 2. 3. 2. 03812	4, comma 2	100.000,00			MEZZI REGIONALI
2685	1. 2. 3. 2. 03945	6, comma 3	100.000,00			MEZZI REGIONALI
2701	1. 2. 3. 3. 04420	40, punto 1)	710.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2705	1. 2. 3. 2. 03820	5	90.000,00			MEZZI REGIONALI
2708	1. 2. 3. 3. 04420	40, punto 2)	16.024,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2775	1. 2. 3. 3. 04420	40, punto 3)	2.277.760,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3201	1. 2. 2. 2. 02600	39	300.000,00			MEZZI REGIONALI
3455	1. 2. 2. 3. 03100	40, punto 4)	2.488.276,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3458	1. 2. 2. 3. 03100	40, punto 5)	2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01510	7, lett.a)	450.000,00			MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	40, punto 6)	262.429,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	7, lett.b)	400.000,00			MEZZI REGIONALI
3854	1. 2. 3. 2. 03501	7, lett.c)	250.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	1, lett.a)	2.580.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	40, punto 7)	78.427,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3909	1. 2. 1. 3. 01510	1, lett.b)	100.000,00			MEZZI REGIONALI
3909	1. 2. 1. 3. 01510	40, punto 8)	23.960,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	1, lett.c)	6.123.166,67			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	40, punto 9)	230.613,09			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	3	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
3934	1. 2. 1. 3. 01515	40, punto 10)	120.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	1, lett.d)	20.466.833,33			MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	40, punto 11)	1.000.000,02			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3940	1. 2. 1. 3. 01515	2	380.000,00			MEZZI REGIONALI
4270	1. 2. 1. 3. 01600	40, punto 12)	11.310.658,35			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4348	1. 2. 1. 3. 01600	40, punto 13)	3.362.661,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14070	1. 3. 1. 3. 06200	40, punto 14)	212.143,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14070	1. 3. 1. 3. 06200	8, lett.a)	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
14170	1. 3. 1. 3. 06200	40, punto 15)	239.280,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	40, punto 16)	1.406.687,81			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16352	1. 3. 1. 3. 06310	9, lett.b)	1.835.000,00			MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	40, punto 17)	610.772,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	9, lett.a)	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
21088	1. 3. 2. 3. 08000	40, punto 18)	8.333.138,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
21091	1. 3. 2. 3. 08000	40, punto 19)	1.300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22210	1. 3. 2. 3. 08260	40, punto 20)	2.512.534,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22258	1. 3. 2. 3. 08270	40, punto 21)	13.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23417	1. 3. 2. 3. 08350	40, punto 22)	9.967.729,16			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23419	1. 3. 2. 3. 08350	40, punto 23)	182.934,91			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23502	1. 3. 2. 3. 08220	40, punto 24)	50.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3. 10010	40, punto 25)	8.893.918,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1. 3. 3. 3. 10010	40, punto 26)	2.224.187,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558	1. 3. 3. 2. 09100	10, lett.a)	-4.936.477,50	7.098.522,50		MEZZI REGIONALI
25564	1. 3. 3. 2. 09100	10, lett.b)	5.551.477,50	5.551.477,50		MEZZI REGIONALI
25780	1. 3. 3. 3. 10010	11, lett.a)	500.000,00			MEZZI REGIONALI
27500	1. 3. 4. 3. 11600	40, punto 27)	484.255,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27727	1. 3. 4. 3. 11610	40, punto 28)	2.937,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3. 12630	40, punto 29)	8.062.463,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30644	1. 4. 1. 3. 12630	40, punto 30)	108.068,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1. 4. 1. 3. 12630	40, punto 31)	3.156.201,83			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3. 12620	40, punto 32)	2.955.628,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30895	1. 4. 1. 3. 12620	40, punto 33)	1.936,70			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2008
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2008	2009	2010	Fonte finanziaria
31110	1. 4. 1. 3.	12650 40, punto 34)	39.097.085,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32020	1. 4. 1. 3.	12670 40, punto 35)	2.103.760,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32045	1. 4. 1. 3.	12800 40, punto 36)	2.183.258,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32097	1. 4. 1. 3.	12735 40, punto 37)	15.663.417,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32116	1. 4. 1. 3.	12820 40, punto 38)	2.033.417,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32121	1. 4. 1. 3.	12820 40, punto 39)	41.156,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32123	1. 4. 1. 3.	12820 40, punto 40)	1.208.282,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3.	14000 40, punto 41)	3.998.333,76			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36188	1. 4. 2. 3.	14062 40, punto 42)	106.440,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3.	14150 15	10.000,00	10.000,00		MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3.	14150 40, punto 43)	35.456,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3.	14170 16	150.000,00			MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3.	14170 40, punto 44)	100.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3.	14220 40, punto 45)	1.853.644,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37336	1. 4. 2. 3.	14200 40, punto 46)	5.048.362,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3.	14220 17, lett.a)	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3.	14220 40, punto 47)	4.613.046,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37378	1. 4. 2. 3.	14223 40, punto 48)	2.525.420,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37385	1. 4. 2. 3.	14223 40, punto 49)	4.727.838,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37388	1. 4. 2. 3.	14223 40, punto 50)	150.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38025	1. 4. 2. 3.	14300 40, punto 51)	25.822,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3.	14300 18	120.000,00	500.000,00	500.000,00	MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3.	14300 40, punto 52)	389.165,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38050	1. 4. 2. 2.	13500 13, lett.a)	30.000,00			MEZZI REGIONALI
38058	1. 4. 2. 2.	13500 13, lett.b)	44.021,43			MEZZI REGIONALI
38070	1. 4. 2. 2.	13500 13, lett.c)	31.648,38			MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3.	14305 19	2.500.000,00			MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3.	14305 40, punto 53)	1.064.341,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3.	14500 40, punto 54)	2.803.048,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39187	1. 4. 2. 2.	13863 14	500.000,00			MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3.	14500 20	900.000,00			MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3.	14500 40, punto 55)	1.839.939,48			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3.	14555 21	1.200.000,00	1.200.000,00		MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3.	14555 40, punto 56)	271.554,34			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41102	1. 4. 3. 3.	15800 40, punto 57)	3.821.781,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41150	1. 4. 3. 3.	15800 40, punto 60)	292.477,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3.	15800 40, punto 58)	1.872.497,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3.	15800 22	1.200.000,00			MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3.	15800 40, punto 59)	1.079.344,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41570	1. 4. 3. 3.	15800 40, punto 61)	208.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41900	1. 4. 3. 3.	15820 40, punto 62)	275.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3.	15820 40, punto 63)	2.499.777,81			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3.	16000 40, punto 64)	1.789.759,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3.	16010 23, comma 1, lett.a)	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3.	16010 40, punto 65)	3.991.213,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3.	16010 23, comma 1, lett.b)	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3.	16010 40, punto 66)	16.081.792,94			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45172	1. 4. 3. 3.	16200 40, punto 67)	328.202,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3.	16200 24, lett.a)	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3.	16200 40, punto 68)	13.842.189,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45177	1. 4. 3. 3.	16200 40, punto 69)	1.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3.	16200 40, punto 70)	15.794.689,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2008
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2008	2009	2010	Fonte finanziaria
45194	1. 4. 3. 3. 16200	40, punto 71)	3.803.765,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46125	1. 4. 3. 3. 16600	25, lett.a)	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
46125	1. 4. 3. 3. 16600	40, punto 72)	334.813,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1. 4. 4. 3. 17400	40, punto 73)	926.830,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47315	1. 4. 4. 3. 17400	40, punto 74)	3.071.500,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47317	1. 4. 4. 3. 17400	40, punto 75)	558.400,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47319	1. 4. 4. 3. 17400	40, punto 76)	80.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	26	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	40, punto 77)	423.760,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48245	1. 4. 4. 3. 17530	40, punto 78)	3.634,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48248	1. 4. 4. 3. 17530	27, comma 3	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
48248	1. 4. 4. 3. 17530	40, punto 79)	500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
51708	1. 5. 1. 2. 18100	28, comma 1	150.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51771	1. 5. 1. 2. 18120	29, lett.a)	3.200.000,00			MEZZI REGIONALI
51773	1. 5. 1. 2. 18120	29, lett.b)	6.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51776	1. 5. 1. 2. 18120	29, lett.c)	22.800.000,00			MEZZI REGIONALI
57152	1. 5. 1. 2. 18125	30, comma 1	50.000.000,00			MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	32	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	40, punto 80)	14.135.692,10			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	40, punto 81)	234.421,02			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
64400	1. 5. 1. 3. 19100	31, comma 2	500.000,00			MEZZI REGIONALI
64410	1. 5. 1. 2. 18390	31, comma 1	143.949,70			MEZZI REGIONALI
65707	1. 5. 1. 3. 19050	40, punto 82)	33.446,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	40, punto 83)	435.889,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717	1. 5. 1. 3. 19050	40, punto 84)	741.456,90			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	40, punto 85)	10.196.190,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1. 5. 2. 3. 21060	40, punto 86)	4.545.977,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	36	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
70678	1. 6. 5. 3. 27500	40, punto 87)	2.094.150,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	37	1.700.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	40, punto 88)	501.577,54			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	38, comma 1	500.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	38, comma 2	500.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	40, punto 89)	959.310,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	33, comma 1	5.215.000,00			MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	40, punto 90)	5.579.172,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73135	1. 6. 3. 3. 24510	34	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	35	500.000,00			MEZZI REGIONALI
73440	1. 6. 3. 3. 24510	33, comma 2	500.000,00			MEZZI REGIONALI
78705	1. 6. 6. 3. 28500	40, punto 91)	1.869.818,91			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1728 del 16 novembre 2007; oggetto assembleare n. 3119 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 192 in data 16 novembre 2007;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed Istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle commissioni assembleari II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politi-

che per la salute e politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14/2007 dell'11 dicembre 2007, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi, nominato dalla commissione in data 20 novembre 2007 e relazione scritta del consigliere Antonio Nervegna relatore di minoranza nominato in data 20 novembre 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 2007, atto n. 55/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVE QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1)

1) Il testo dell'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 10 – Gestione della rete regionale

(omissis)

3. Il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.

4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma.».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1)

1) Il testo dell'articolo 22, della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura: Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 22 – Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:

- a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;
- b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;
- c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica Amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).».

2) Il testo dell'articolo 23, della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura: Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 23 – Avviamento e gestione della banca dati

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.».

3) Il testo dell'articolo 32, della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura: Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 32 – Spese per il Sistema informativo agricolo regionale

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale e Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della

legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.».

NOTA ALL'ART 12

Comma 1)

1) Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 che concerne **Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio** è il seguente:

«Art. 12 – Norme transitorie

1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 recante "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici", che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge n. 6 del 1989.

2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei contributi si intende avviato:

- a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal Consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
- b) per gli studi di fattibilità e i piani di recupero, per i quali i Comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

NOTE ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 che concerne **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco** è il seguente:

«Art. 3

1. Con la presente legge viene altresì istituito un "fondo regionale per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:

- a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
- c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.

2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, ad eccezione degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).

3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera b).».

2) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 che concerne **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco** è il seguente:

«Art. 3

(omissis)

- b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;

(omissis).».

2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 che concerne **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco** è il seguente:

«Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

- la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
- le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
- i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
- il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.».

NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'art. 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 114 – Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque

1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:

- individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'Autorità di bacino nazionale e interregionale;
 - formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
 - definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
 - valuta a livello dell'intera Regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
 - determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;
 - individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della L. 5 gennaio 1994, n. 36;
 - prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'art. 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 134 – Interventi di bonifica

- Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
- Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
- Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto 1996, n. 31.

5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.».

NOTA ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 che concerne **Istituzione del Parco regionale del Delta del Po** è il seguente:

«Art. 13 – Norme finanziarie

1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonché al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio dell'attività del Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio) è abrogato.».

NOTA ALL'ART. 21

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 29 – Interventi ed opere di difesa della costa

1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:

- difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
- contenimento dei processi erosivi del litorale;
- tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;
- riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Per l'esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.».

NOTA ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005**) è il seguente:

«173. (omissis)

f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la Regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la Regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripiana-

mento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella Regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli accenti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.».

NOTA ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che concerne **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421** è il seguente:

«Art. 2 – Competenze regionali

1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle Autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del Comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del Comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli Enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La Regione disciplina altresì:

- l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
- i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
- la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
- il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della Regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
- l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
- fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:
 - anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
 - contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione;
- le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le Regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la Regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentito la Regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un con-

gruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.».

NOTA ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 51 – Fondo regionale per la non autosufficienza

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.

3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socio-economiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.».

NOTE ALL'ART. 31

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina** è il seguente:

«Art. 26 – Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 5 comma 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina** è il seguente:

«Art. 5 – Competenze della Regione

(omissis)

2. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.».

3) Il testo dell'articolo 31 comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina** è il seguente:

«Art. 31 – Norma finanziaria

(omissis)

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 32

Comma 1

Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 48 – Fondo sociale regionale. Spese di investimento

1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
 - a) Comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;
 - b) Aziende unità sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona, sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di immobili, la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.
7. La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:
 - a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;
 - b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
 - c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000;
 - d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o innacciate o vittime di violenza ed abuso;
 - e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca dell'accredimento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.»

NOTA ALL'ART. 35

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 20 – Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 Edilizia residenziale universitaria.»

NOTA ALL'ART. 38

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 che concerne **Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani** è il seguente:

«Art. 4 – Contributi regionali

1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:
 - a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;
 - b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.»

NOTA ALL'ART. 39

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 che concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali** è il seguente:

«Art. 14-bis – Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dall'1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilità imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento una tantum.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 – Nuova istituzione – U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale).»

NOTE ALL'ART. 41

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che concerne **Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici**, è il seguente:

«Art. 13 – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per "riforma delle società", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole <confidi>, <consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi> ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o socie né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confido non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzati di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal

comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento dei confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell' articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell' articolo 2545-querter del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confido aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e co-garanzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all' articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall' approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale SpA ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell' articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri Enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.

26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni soci. L'intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate "a prima richiesta".

27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche

delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono esecutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. (omissis)

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

- il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37. (omissis)

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confido o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo X, Sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confido risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confido stesso in enti diversi dai confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel Titolo I, Capo VI, e nel Titolo II, Capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantomila milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono sopresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

2) Il testo dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 settembre 1993 n. 269 che concerne **Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia** è il seguente:

«Art. 107 – Elenco speciale

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

- le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
- sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel Titolo IV, Capo I, Sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.»

2) Il testo dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che concerne **Testo unico delle leggi in materia bancaria** è il seguente:

«Art. 107 – Elenco speciale

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

- le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
- sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel Titolo IV, Capo I, Sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.».

3) Il testo dell'articolo 13, commi 29,30,31,32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che concerne **Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici** è già citato alla nota 1) del presente articolo.

Comma 4

4) Il testo dell'articolo 13, commi 18 e 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che concerne **Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici** è il seguente:

«Art. 13 – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

(omissis)

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

(omissis)

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

(omissis).».

NOTA ALL'ART. 42

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 che concerne **Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli** è il seguente:

«Art. 9 – Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

NOTE ALL'ART. 44

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 14 bis, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 che concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali** è il seguente:

«Art. 14-bis – Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dall'1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilità imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento una tantum.

(omissis).».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 14 bis, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 che concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali** è il seguente:

«Art. 14-bis – Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

(omissis)

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.

(omissis).».

NOTA ALL'ART. 45

Il testo dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23 che concerne **Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittiche** è il seguente:

«Art. 3

1. L'attività di cui all'art. 1 è finalizzata alla cattura dello sgombrò e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'art. 142 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.».

NOTA ALL'ART. 46

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che concerne **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche – AERRS** è il seguente:

«Art. 1

(omissis)

2. Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata Associazione.

(omissis).».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 4 dicembre 2007, n. 1

Emanazione del Regolamento “Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna” – Errata corrige

In riferimento al decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 4/12/2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 177 del 5/12/2007, si precisa che, per mero errore materiale, è stata indicata quale data della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 143 il «28 novembre 2008» anziché correttamente «28 novembre 2007».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.